

Codice A1601A

D.D. 24 settembre 2015, n. 425

**DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. "Programma di semina dell'invaso artificiale denominato Lago di Morasco in Val Formazza". Proponente: A.S.D. Sezione Provinciale Pescatori del Verbano Cusio Ossola. Screening di Valutazione di Incidenza rispetto al SIC IT 1140004 "Alta Val Formazza" e alla ZPS IT 1140021 "Val Formazza".**

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

In data 25 agosto 2015 (prot. n. 27134/A16.01) è pervenuta al Settore Aree Naturali Protette l'istanza dell' A.S.D. Sezione Provinciale Pescatori del Verbano Cusio Ossola per l'attivazione della procedura di screening di Valutazione d'Incidenza inerente un programma di semina per gli anni 2015-2017 dell'invaso artificiale denominato Lago di Morasco in Val Formazza di trote iridee (*Oncorhynchus mykiss*);

l'invaso artificiale denominato Lago di Morasco ricade all'interno del SIC IT 1140004 "Alta Val Formazza" coincidente in quest'area con la ZPS IT 1140021 "Val Formazza", istituiti ai sensi delle Direttive "Habitat" 92/43/CEE e "Uccelli" 09/147/CE (ex 79/409/CEE "Uccelli") per la costituzione della Rete Natura 2000;

il programma, presentato dall'A.S.D. Sezione Provinciale Pescatori del Verbano Cusio Ossola, prevede l'immissione esclusivamente di 20.000 trote iridee (*Oncorhynchus mykiss*) di 4-6 cm tra i mesi di giugno e luglio di ogni anno (2015 – 2016 e 2017) nel lago di Morasco;

l'invaso artificiale denominato Lago di Morasco è posto a circa 1.800 m s.l.m. realizzato per lo sfruttamento idroelettrico nel 1940 dall'Edison e l'emissario è tributario del fiume Toce; in esso non sono presenti specie ittiche presenti negli allegati della Direttiva Habitat;

le "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte", approvate con DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, all'art. 3, lettera q), rimandano alle disposizioni previste dalla normativa di settore per quanto riguarda i ripopolamenti a scopo alieutico di trota fario (*Salmo trutta trutta*) e trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*);

il D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R prevede che l'immissione di fauna ittica sia consentita per le specie autoctone ovvero per quelle comprese nell'allegato B di tale regolamento tra cui sono presenti anche trota fario (*Salmo trutta trutta*) e trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*);

la trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*), specie inserita nell'allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE, è sicuramente specie autoctona di corsi d'acqua del bacino padano ma generalmente si riscontra a quote inferiori ai 1200 m ed è per esempio presente nel fiume Toce che riceve le acque proveniente dagli emissari degli invasi oggetto del programma di semina; tale specie è raramente oggetto di programmi di immissione perché a scopo alieutico ha poca attrattiva, nonostante sia auspicabile nei territori vocazionali per la specie;

la trota iridea nel caso in cui si incroci con la trota marmorata (*Salmo marmoratus*) non produce ibridi fertili; diversamente la trota fario produce ibridi fertili incrociandosi con la trota marmorata;

la trota fario e la trota iridea sono generalmente usate per le immissioni in alta quota sia per la facile reperibilità, sia per la capacità di adattarsi a condizioni ambientali severe, anche se in genere ciò non consente di norma l'instaurarsi di popolazioni stabili in grado di autosostenersi, da cui la necessità di intervenire con sistematici ripopolamenti; tale pratica di introduzione di trote fario negli ambienti montani superiori è risultata non indenne da effetti negativi sulle popolazioni dei salmonidi originari dei bacini più a valle, in quanto, in tempi più o meno brevi, si verifica il fenomeno della "scaduta", cioè le trote introdotte tendono a spostarsi progressivamente verso valle fino a raggiungere ambienti produttivi più conformi alle esigenze della specie. Ciò vale sia per la trota fario atlantica, sia per la fario di ceppo mediterraneo;

da recenti approfondimenti da parte dell'Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci la trota fario viene distinta in trota fario distribuzione atlantica (*Salmo trutta*) e in trota appenninica o adriatica il cui nome scientifico è *Salmo ghigi*; *Salmo trutta* è ritenuta per certo specie alloctona per tutto il territorio italiano mentre per *Salmo ghigi* sono in corso ulteriori indagini scientifiche per appurare se può essere ritenuta specie autoctona di alcune zone delle Alpi italiane;

allo stato attuale conoscitivo, per il principio di precauzione, si deve limitare l'immissione delle specie *Salmo ghigi* e *Salmo trutta* (trota fario comunemente detta) a casi specifici e controllati nel territorio Piemontese, soprattutto nei Siti della Rete Natura 2000, per evitare la competizione e l'ibridazione con le popolazioni autoctone di *Salmo marmoratus* e quindi il loro depauperamento;

pertanto la trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), unica specie oggetto del programma di immissione proposto dall'A.S.D. Sezione Provinciale Pescatori del Verbano Cusio Ossola, anche nel caso si verificasse il fenomeno della "scaduta", non può incidere significativamente sulle popolazioni di trota marmorata presenti nel fiume Toce, ed è minima la possibilità che si instauri una popolazione stabile di tale specie; mentre non potrebbe essere altrettanto affermato nel caso di immissioni di trota fario.

Il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione".

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

Visto l'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione";

Vista la comunicazione di avvio del procedimento al proponente del 28 agosto 2015 n. prot. 27679/A16.01.A, pubblicata sul B.U.R. n. 36 del 10/9/2015 che indica come termine di conclusione del procedimento il 23 ottobre 2015;

*determina*

di escludere, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto “Programma di semina 2015-2017 dell’invaso artificiale denominato Lago di Morasco in Val Formazza”, proposto dall’A.S.D. Sezione Provinciale Pescatori del Verbano Cusio Ossola, ricadente nel SIC IT 1140004 “Alta Val Formazza” e ZPS IT 1140021 “Val Formazza” dalla fase di Valutazione di Incidenza appropriata e di esprimere giudizio positivo di valutazione d’incidenza;

di stabilire che il programma di semina sia costituito dall’immissione annuale esclusivamente di n° 20.000 trotelle iridee (*Oncorhynchus mykiss*) di 4-6 cm nei mesi di giugno e luglio, fatte salve variazioni negli anni delle immissioni che dovranno essere concordate con il Settore Aree Naturali Protette.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale, in attuazione delle misure introdotte dal Piano triennale prevenzione corruzione approvato con n. 1-1518 del 04.06.2015, è sottoposta al visto di legittimità del Direttore.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) e dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente del Settore  
Vincenzo Maria Molinari